



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Prot. n. 7767/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti VI, III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

All'Area Generale di Coordinamento (A.G.C) Bilancio,  
Ragioneria e Tributi della Giunta Regionale  
della Campania

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disciplina delle manifestazioni denominate "grandi eventi"  
( Reg. Gen. n.186)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo, De Flaviis e Schifone.

Depositata il 21 marzo 2011

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**III e VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

06 APR 2011

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Disciplina delle manifestazioni denominate “grandi eventi”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo, De Flaviis e Schifone*

*(Registro Generale numero 186)*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## Relazione illustrativa

La presente proposta di legge regionale si propone di dare una puntuale disciplina a quelle manifestazioni di rilevante interesse quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale, in armonia con i principi sanciti dalle norme statutarie, regionali, nazionali e comunitarie.

**L'articolo 1** individua le finalità della norma, rivolta alla promozione ed alla valorizzazione delle manifestazioni di rilevante interesse.

**L'articolo 2** tipicizza i cosiddetti grandi eventi.

**L'articolo 3** istituisce l'Elenco dei Grandi eventi la cui gestione è affidata alla Giunta regionale.

**L'articolo 4** istituisce e disciplina la formazione del Calendario annuale dei grandi eventi.

**L'articolo 5** istituisce *Comitato tecnico scientifico per i Grandi Eventi della Regione Campania con i compiti di esprimere parere ai fini dell'iscrizione delle manifestazioni nell'Elenco di cui all'articolo 3 e per il relativo aggiornamento, nonché ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 7.*

**L'articolo 6** rimanda alla vigente disciplina concernente la somministrazione di alimenti e bevande.

**L'articolo 7** individua modalità e termini dei finanziamenti.

**L'articolo 8** demanda alla Giunta regionale la regolamentazione attuativa della presente legge.

**L'articolo 9** prevede che la Giunta regionale renda conto al Consiglio dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione dei Grandi Eventi della Regione Campania.

**L'articolo 10** individua la copertura finanziaria della norma.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 1**  
Finalità.

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dalle norme statutarie, regionali, nazionali e comunitarie, riconosce le manifestazioni di rilevante interesse quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale.

2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni di rilevante interesse, di seguito denominate "Grandi Eventi" al fine di favorire:

- a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;
- b) la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;
- c) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

---

**Art. 2**

*Grandi Eventi*

1. Sono Grandi Eventi, ai fini della presente legge, le manifestazioni di tipo culturale, sportivo, religioso, caratterizzate dalla unicità ed eccezionalità dell'iniziativa nonché quelle manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici dell'immagine e dell'identità regionale e locale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 3**

Elenco dei Grandi Eventi.

1. È istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l'Elenco dei Grandi Eventi, di seguito denominato Elenco.
2. Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, sentita la competente Commissione consiliare, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Grandi Eventi, che devono essere organizzati in maniera continuativa per almeno tre anni e negli ultimi sei anni e disciplina il procedimento per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dello stesso.
4. L'Elenco aggiornato è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 4**

Calendario annuale dei Grandi Eventi

1. Le manifestazioni iscritte nell'Elenco sono inserite nel Calendario annuale dei Grandi Eventi della Regione Campania, di seguito denominato Calendario, sulla base dei programmi degli eventi, trasmessi dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati che le organizzano, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

2. La Regione, per la formazione del Calendario, procede con cadenza annuale alla ricognizione dei programmi degli eventi ai sensi del comma 1 e convoca apposita conferenza regionale a cui invita a partecipare gli enti pubblici e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche al fine di:

a) evitare, ove possibile, la sovrapposizione delle manifestazioni e delle eventuali attività collaterali nell'ambito delle comunità locali limitrofe;

b) favorire la distribuzione delle manifestazioni nell'arco temporale dell'intero anno di riferimento.

3. L'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario comporta l'autorizzazione ai sensi dell'*articolo 3* della legge 20 luglio 2004, n. 189.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 5**

Comitato tecnico scientifico per i Grandi Eventi della Regione Campania

1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per i Grandi eventi della Regione Campania, di seguito denominato Comitato, composto da:

- a) il dirigente dell'Ufficio regionale per le attività culturali e lo spettacolo;
- b) il dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo;
- c) due esperti in materia di cultura e di spettacolo designati dal Consiglio regionale.

2. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale, che resta in carica per la durata della legislatura, esprime parere ai fini dell'iscrizione delle manifestazioni nell'Elenco di cui all'articolo 3 e per il relativo aggiornamento, nonché ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 7.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato ed i requisiti per la scelta dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione provvede alle spese di funzionamento del Comitato.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 6**

Somministrazione di alimenti e bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione e di vendita dei prodotti tipici nelle attività collaterali alle manifestazioni sono sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e relativi provvedimenti applicativi regionali. Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alle vigenti norme statali e regionali regolanti la materia.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

---

**Art. 7**  
Finanziamenti

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri o derivati da altri soggetti pubblici e privati.
2. Le manifestazioni che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle inserite nel Calendario.
3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 8**

Norma regolamentare

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare, determina:

- a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco tenendo conto della definizione di manifestazione formulata all'articolo 2;
- b) le modalità per l'inserimento delle manifestazioni nel Calendario;
- c) i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finanziari perseguendo l'obiettivo della qualificazione delle manifestazioni e privilegiando quelle che:
  - 1) hanno rilevanza nazionale e internazionale;
  - 2) hanno una rilevanza storico-culturale particolarmente significativa ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco di tutto l'anno;
  - 3) privilegiano i centri storici quale sede degli eventi;
  - 4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici legati alla comunità locale di riferimento.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 9**

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione dei Grandi Eventi della Regione Campania.

2. A tal fine la Giunta regionale invia al Consiglio una relazione che risponde ai seguenti quesiti:

a) in che modo l'istituzione del calendario ha contribuito a risolvere il problema della sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo la distribuzione nell'intero anno di riferimento;

b) quali manifestazioni svolte nei centri storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura e per quali interventi;

c) nel periodo di svolgimento della manifestazione storica, considerata come parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze della Campania, come si sono evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove ha sede la manifestazione.

3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il calendario delle manifestazioni.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 10**

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle spese previste all'articolo 5 si provvede con le risorse allocate nella relativa unità previsionale di base del Bilancio di previsione regionale 6.23.222.
2. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 7 si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base del bilancio di previsione 3.11.31 [0.1].
3. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi della vigente legge regionale di contabilità.
4. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

### SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

#### PROVVEDIMENTI IN MATERIA DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "GRANDI EVENTI"

L'articolo 10 della presente proposta di legge prevede un onere a carico del bilancio regionale per l'anno 2011 in corso di formazione, di euro 1.000.000,00 da iscriversi nell'UPB 3.11.31.

Per gli anni successivi i finanziamenti saranno definiti con apposite leggi di bilancio e non potranno essere inferiori a quelli dell'anno in corso.

#### Esercizio finanziario 2011 Bilancio in corso di formazione

##### Articolo 10, comma 2

|            |                    |   |              |
|------------|--------------------|---|--------------|
| Incremento | UPB 3.11.31 [0.1]  | + | 1.000.000,00 |
| Riduzione  | UPB 3.11.242 [0.1] | - | 1.000.000,00 |

